



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

**DOCUMENTO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEGLI
ATTI EX ART. 38 DISP. ATT. COD. CIV. TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO E LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO**

Premesso che in data 18 febbraio 2020 veniva sottoscritto tra tutti i Dirigenti degli Uffici giudiziari ordinari e minorili di primo grado di Milano un documento d'intesa per la realizzazione di buone pratiche nell'ambito del contrasto alla violenza domestica.

Rilevato, in tale cornice, che l'art. 38 disp. att. cod. civ., come modificato dall'art. 1 comma 28 della legge n. 206/2021, dispone, al 1° comma, che: *Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge n. 898/70.* La norma in questione rafforza la competenza del Tribunale ordinario per i procedimenti previsti dagli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 cod. civ., anche se instaurati su ricorso del Pubblico Ministero, quando è già pendente, o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ex artt. 250 c. 4, 268, 277 c. 2, e 316 cod. civ., 710 cod. proc. civ. e 9 legge n. 898/70.

Rilevato che in tali casi, si prevede che il Tribunale per i minorenni trasmetta, anche d'ufficio, gli atti al Tribunale ordinario, non prima di aver assunto gli eventuali provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. La norma prosegue affermando che, in tale evenienza, anche il PM minorile debba trasmettere i propri atti al PM presso il Tribunale ordinario, anche se va rilevato che normalmente il PM minorile, una volta esercitata l'azione civile, non resta in possesso di un autonomo fascicolo di parte, in quanto gli atti originari della Procura confluiscono nel fascicolo del TM: in tale ipotesi vi è pertanto impossibilità di fatto di trasmissione.

Dato atto che:

A) Ove la pendenza di un procedimento davanti al Tribunale ordinario sia già nota prima del deposito del ricorso, il PM minorile si determinerà a non esercitare l'azione civile avanti al TM, eccetto i casi in cui intenda chiedere la convalida di un provvedimento ex art. 403 cod. civ., o

comunque l'emanazione di provvedimenti provvisori e urgenti a tutela di un minorenni.

B) Nelle ipotesi di cui al punto precedente, è comunque interesse del Tribunale di Milano avere conoscenza degli atti in possesso del PM minorile, relativi a possibili situazioni di pregiudizio di minorenni coinvolti nei procedimenti in trattazione avanti la sezione IX civile, e ciò al fine di adottare i più opportuni e tempestivi provvedimenti a tutela del minore (possibile vittima di violenza assistita) e/o del genitore eventualmente vittima di violenza domestica o maltrattamenti. Tale esigenza risponde, peraltro, al principio generale di favorire la circolarità delle informazioni fra gli uffici giudiziari, nell'ottica del contrasto alle situazioni di violenza domestica e intrafamiliare (come riaffermato anche dalla previsione dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p.).

C) Al fine di agevolare i riscontri sulla eventuale pendenza di procedimenti la Procura per i minorenni è stata già abilitata, in base a pregressi accordi diretti tra i due uffici, all'accesso in sola consultazione dei registri civili dei procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Milano.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE CHE:

1) Il Pubblico Ministero minorile, nei casi in cui rilevi possibili situazioni di pregiudizio di minorenni rispetto ai quali sia nota la pendenza di procedimento avanti al Tribunale ordinario di Milano, sez. IX civile, di giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ex artt. 250 c. 4, 268, 277 c. 2, e 316 cod. civ., 710 cod. proc. civ. e 9 legge n. 898/70, trasmetterà i propri atti al Presidente della sez. IX civile per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.

2) Non avendo il PM minorile possibilità di accesso al sistema informatico civile del Tribunale di Milano, la trasmissione degli atti avverrà mediante consegna del fascicolo originale cartaceo.


3) Nei casi in cui un giudice della sez. IX civile del Tribunale di Milano rilevi la pendenza presso la Procura della Repubblica per i minorenni di Milano di un procedimento "affari civili" aperto a tutela di un minorenni i cui genitori (o almeno uno di essi) siano parti processuali nell'ambito di un procedimento tra quelli indicati dall'art. 38 disp. att. c.c., potrà richiedere al Procuratore per i minorenni la trasmissione degli atti (indicando il numero di registro affari civili della Procura, o almeno le generalità complete del minorenni). La richiesta potrà essere avanzata mediante comunicazione via mail all'indirizzo civile.proccmin.milano@giustiziacert.it.

Il presente documento d'intesa sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al Presidente del Tribunale per il Minorenni di Milano, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per doverosa conoscenza e diffusione, sarà pubblicato sui siti istituzionali degli Uffici sottoscrittori con impegno di verificare l'efficacia dell'intesa con una cadenza almeno semestrale.

Milano, 31 gennaio 2023

Il Presidente del Tribunale di Milano

Fabio ROIA



ROIA FABIO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
31.01.2023 11:20:31
GMT+01:00

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Milano

Ciro CASCONE



CASCONE CIRO
2023.01.31 13:32:34
CN=CASCONE CIRO
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
2.5.4.97a.CP.IT-80184430587
RSA/2048 bit